

STATUTO

FMC RETI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MURO LUCANO PZ LOCALITA'
PRATO SNC

Numero REA: PZ - 219150

Codice fiscale: 02198890762

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2024 - Statuto completo	2
--	---



Annamaria Racioppi
Notaio

Allegato A) al n. 10.007 di Raccolta

STATUTO

della Società Cooperativa

"FMC Reti Società Cooperativa Sociale - ETS"

con sede in Comune di Muro Lucano (PZ)

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione

E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 112 una società cooperativa di solidarietà sociale denominata "FMC Reti Società Cooperativa Sociale - ETS".

Articolo 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 3 - Sede e Domiciliazione

3.1. La società cooperativa ha sede nel **Comune di Muro Lucano (PZ)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

3.2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello ufficialmente risultante alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Scopo mutualistico - Oggetto Sociale

5.1. La cooperativa ha scopo mutualistico, nonché lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

5.2. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

5.3. I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

5.4. La società cooperativa, con le finalità previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone lo scopo di perseguire l'interesse della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

(Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale - Dir.

Generale Cooperazione dell'8 novembre 1996, n. 153/96).

In relazione a ciò la Cooperativa in proprio, per conto di terzi ovvero collaborando direttamente con gli Enti locali e con le strutture territoriali di servizio pubbliche e private, potrà svolgere le seguenti attività **di tipo B)**:

- fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
- fabbricazione di articoli in filo metallico: filo spinato, reticolati metallici per recinzioni, griglie, trame, tele metalliche eccetera, reti per gabbioni, materassi, reti a doppia torsione e geogriglie;
- fabbricazione reti elettrosaldate, di filo metallico rivestito o animato;
- fabbricazione di chiodi, spille, bullette, punti metallici, pali da recinzione;
- fabbricazione di aghi, spilli;
- fabbricazione di articoli di bulloneria;
- fabbricazione di cavi metallici, trecce metalliche e articoli analoghi;
- fabbricazione di articoli in filo metallico isolato o meno, non utilizzabile come conduttore di elettricità;
- fabbricazione di elettrodi rivestiti per saldatura ad arco elettrico;
- trattamento e rivestimento dei metalli;
- fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;
- fabbricazione di telai e strutture metalliche o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti eccetera);
- fabbricazione di strutture metalliche industriali (ossature per altiforni, impianti di sollevamento e movimentazione eccetera);
- fabbricazione di edifici prefabbricati prevalentemente in metallo: baracche per cantieri, elementi modulari per esposizioni eccetera, fabbricazione di tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera;
- fabbricazione di box metallici;
- fabbricazione di ossature metalliche per tensostrutture;
- costruzioni metalliche per l'edilizia, l'industria e l'agricoltura; l'assunzione diretta in appalto e subappalto, presso le amministrazioni pubbliche e i privati, di qualunque lavoro di costruzione, esecuzione, manutenzione e gestione in proprio e per conto di terzi di opere stradali, portuali, idrauliche, fognarie, idroelettriche, edilizia, ferroviarie ed in genere ogni costruzione di ingegneria civile in Italia e all'estero; l'esecuzione di movimenti di terra in genere ivi compresi l'esecuzione di lavori di arredo urbani;
- commercializzazione al minuto, all'ingrosso ed on line di tutti i prodotti innanzi citati nonché in genere, di prodot-

ti alimentari e non.

5.5. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di imprese sociali, consorzi ed associazioni nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c. e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;
- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- aderire ad organizzazioni cooperative e/o all'associazionismo sociale sia in Italia che all'estero.

Articolo 6 - Requisiti della mutualità prevalente

6.1. La società è una cooperativa a mutualità prevalente, in quanto si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

6.2. È fatto divieto alla cooperativa:

- a) di distribuire i dividendi, sotto qualsiasi forma;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ove

	emessi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. 6.3. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni, nelle ipotesi previste dall'art. 2535 c.c., ha luogo secondo quanto previsto dall'art. 15) del presente Statuto. 6.4. In caso di scioglimento della società, la devoluzione del patrimonio sociale ha luogo secondo quanto previsto dall'art. 27) del presente Statuto. 6.5. La società si iscrive nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente, presso il quale deposita annualmente i propri bilanci. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. Articolo 7 - Quote e Vincoli 7.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore nè superiore a quanto previsto dalla legge. 7.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Articolo 8 - Capitale sociale 8.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a quello previsto dalla legge. 8.2. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. 8.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Articolo 9 - Numero, categorie di soci - Strumenti finanziari 9.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. 9.2. In aggiunta ai soci cooperatori e nel rispetto della normativa di legge, possono aderire alla cooperativa soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente. Costoro saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 9.3. La cooperativa non può emettere strumenti finanziari. 9.4. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (art. 4, secondo comma, Legge 381/1991). Articolo 10 - Soci speciali	

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
- 4. la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 12 del presente statuto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 16 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come

previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, e-

gli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 13.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 17.

Articolo 11 - Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Articolo 12 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 13 - Procedura di ammissione

13.1. Possono essere soci:

- tutti i soggetti, persone fisiche, che siano idonei alle attività che rientrano nell'oggetto sociale della Cooperativa ed alle attività connesse ed affini e che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano idonei ai lavori che rientrano nell'attività della Cooperativa;
- elementi tecnici ed amministrativi nella misura massima consentita dalla legge;
- tutti coloro che per attitudine e capacità personali posso-

no concorrere alla realizzazione degli scopi sociali della Cooperativa.

Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

13.2. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente l'indicazione:

- a) dei propri dati completi (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza);
- b) dell'attività svolta e delle specifiche competenze professionali possedute, in relazione ai requisiti di cui sopra;
- c) della quota di partecipazione che intende sottoscrivere; nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto sociale e l'eventuale regolamento interno;
- d) della disponibilità ad esercitare, ove se ne ravvisasse l'esigenza, attività di volontariato sociale.

13.3. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'interessato dell'ammissione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 14 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,

comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Articolo 15 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

15.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

15.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

15.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Articolo 16 - Recesso

16.1. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e qualora non consenta alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della so-

cietà;

- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione o scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'adozione o la modifica dei regolamenti disciplinanti i rapporti tra la società ed i soci.

16.2. Il recesso non può essere parziale.

16.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

16.4. Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 17 - Esclusione del socio

17.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 10 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

17.2. L'esclusione, quando non avviene di diritto, deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

17.3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 18 - Morte del socio

18.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19), seguente.

18.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 19 - Liquidazione della quota

19.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

19.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto alla liquidazione del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

19.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

20.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

20.2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

20.3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 21 - Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 22 - Organi

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'Organo di Controllo, se nominato;
4. il Comitato Tecnico Scientifica, se nominato.

Articolo 23 - Assemblea - Competenza e Svolgimento

23.1. L'assemblea dei soci:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina, ove occorra, i sindaci e il presidente del collegio sindacale o il revisore;

	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci o del revisore; - delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; - delibera sulle modificazioni dello statuto; - delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; - approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017 - approva il regolamento relativo al funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico. - delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	23.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. 23.3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. 23.4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, ove il verbale non debba essere redatto da un notaio.	

Articolo 24 - Diritto di Voto - Quorum

24.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio coo- peratore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

24.2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sol- tanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

24.3. L'assemblea delibera con il voto favorevole della mag- gioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni ri- guardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento an- ticipato della società, la nomina e la sostituzione dei li- quidatori, per le quali sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Articolo 25 - Organo amministrativo - Composizione e Funzio- namento

25.1. La società è amministrata da un Consiglio di Ammini- strazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, su decisio- ne dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an- che a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori iscrit- ti da almeno tre mesi.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determi- nato dai soci al momento della nomina comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilan- cio.

Gli amministratori possono essere rieletti.

25.2. Il funzionamento del Consiglio è così regolato:

- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunan- za collegiale;
- il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non è stato già scelto al momento della nomina e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del pre- sidente.

Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nomi- nato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno.

Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede socia- le, o altrove purché in Italia, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di control- lo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Articolo 26 - Poteri dell'organo amministrativo

26.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, salve le limitazioni contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.

26.2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 c.c. né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

26.3. Le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

26.4 Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

26.5 Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- redigere il bilancio sociale; | |
| | <ul style="list-style-type: none">- relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;- compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;- assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;- conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;- autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;- consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;- concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;- stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;- deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze; | |

- deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
- constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
- stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
- compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

Articolo 27 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Articolo 28 - Organo di controllo

28.1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi della legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Organo di controllo nominato con i requisiti previsti dalla legge.

28.2. L'organo di controllo è investito dei doveri e poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo contabile. Per il suo funzionamento e per la retribuzione valgono le norme di legge.

Articolo 29 - Comitato Tecnico scientifico

Il Comitato Tecnico scientifico, ove nominato, sarà composto da almeno 3 (tre) membri.

I componenti del Comitato devono avere competenze scientifiche e di formazione, possono essere anche non soci e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per un anno o fino a quando l'organo amministrativo non disponga diversamente.

Può essere rinominato senza limiti di mandato.

Il funzionamento e le competenze specifiche del Comitato Tecnico Scientifico saranno enucleate in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.

La partecipazione è volontaria e a titolo gratuito, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi diversamente in relazione a specifici progetti.

Articolo 30 - Patrimonio della società - Riserva legale, statutarie e volontarie

30.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;

c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

30.2. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

30.3. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

30.4. È fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia al momento dello scioglimento.

Articolo 31 - Esercizio sociale e bilancio

31.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

31.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

31.3. Gli amministratori ed i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c..

31.4. Gli amministratori ed i sindaci della società, altresì, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 32 - Utili e Ristorni

32.1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 6), la destinazione degli utili non assegnati.

32.2. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 33 - Disposizioni finali

33.1. In caso di scioglimento della cooperativa, per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i so-

ci determinandone i poteri.

33.2. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 34 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede la società.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura.

Articolo 35 - Controlli

La società è sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione previsti dalla legge.

Articolo 36 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di cooperazione.

Firmato: Cerone Vito, Cerone Antonio, Cerone Angelo, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.

[illegible]